



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

## MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1192

concernente l'abrogazione della convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle attività creative nelle scuole elementari tra il Comune di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa

6987 Caslano, 2 maggio 2018

All'Onorando  
Consiglio comunale di  
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio chiede l'abrogazione della convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle attività creative nelle scuole elementari tra il Comune di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa.

### **Premessa**

tra i Comuni di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa era stata stipulata nel 1990 una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle attività creative nelle rispettive scuole elementari.

La convenzione era stata voluta per permettere ai comuni citati di avere un'unica docente con un rapporto di nomina.

La convenzione, approvata dal Legislativo comunale di Caslano in data 18 dicembre 1990 e dall'autorità superiore il 21 gennaio 1992, è entrata in vigore con l'anno scolastico 1990-1991 ed è tuttora formalmente valida.

Caslano ha la funzione di Comune sede del comprensorio e si assume i vari compiti come all'art. 3 della convenzione.

Questa competenza appare ormai superata in considerazione della riorganizzazione degli Istituti scolastici comunali (direzioni). E' infatti preferibile che ogni Istituto scolastico provveda direttamente all'incarico del proprio docente di attività creative. Attualmente operano tre docenti diverse.

In conclusione, per i citati motivi, si propone l'abrogazione della convenzione che avrà effetto il 31 agosto 2018 con la conclusione dell'anno scolastico 2017-2018.

## Proposta di risoluzione

Onorevoli signori, il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. La convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle attività creative nelle scuole elementari tra i Comuni di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa è abrogata.
2. L'abrogazione ha effetto il 31 agosto 2018 al termine dell'anno scolastico 2017-2018.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: E. Taiana      Il Segretario: I. Casanova



### Allegata:

- Convenzione 1990

Ris. mun. del 30 aprile 2018

### Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•

## C O N V E N Z I O N E

fra i Comuni di           CASLANO  
                                  MAGLIASO  
                                  PONTE TRESA

per l'organizzazione e il funzionamento delle Attività Tessili nelle scuole elementari.

- Art. 1           Visti l'art. 193 della Legge organica comunale; l'art. 9 del Regolamento della Legge sul consorzio dei comuni e la legislazione scolastica in vigore,           Base legale e campo di applicazione
- i comuni di CASLANO, MAGLIASO e  
                                  PONTE TRESA
- stipulano la presente convenzione per regolare ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento delle Attività Tessili nelle rispettive scuole elementari e a tale scopo costituiscono un comprensorio.
- Art. 2           Il comune di Caslano assume la funzione di comune sede del comprensorio.           Comune sede
- Art. 3           Al comune sede spettano i seguenti compiti:           Compiti del comune sede
- a) pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
  - b) procedere alla nomina o all'incarico della docente di Attività Tessili (in seguito docente) sulla base del preavviso della Commissione scolastica e della graduatoria dell'ispettore di circondario;
  - c) svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego della docente;

- d) provvedere al riparto della spesa fra i comuni convenzionati.

Art. 4

L'assunzione della docente può avvenire per nomina a tempo pieno o parziale, per incarico a tempo pieno o parziale, per nomina a tempo parziale con completazione di orario sottoforma di incarico.

Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

- 4.1) In caso di nomina i comuni convenzionati s'impegnano a far parte del comprensorio fino all'anno generale di scadenza dei contratti di nomina stabilito dall'art. 13 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.  
La disdetta della convenzione da parte di uno o più comuni nel corso del periodo di nomina comporterà, per i comuni uscenti dal comprensorio, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento della docente.
- 4.2) Il contratto con la docente si intende tacitamente rinnovato per altri 6 anni se entro il 31 maggio non viene notificata all'interessata regolare disdetta.

Art. 5

Il comune sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali e delle indennità di trasferta della docente e procede al riparto delle spese fra i comuni del comprensorio proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dalla docente nei singoli comuni.

Riparto delle spese

Il conteggio è trasmesso ai comuni convenzionati entro il 31 agosto, previa approvazione dell'ispettore scolastico di circondario.

Art. 6

Ai singoli comuni convenzionati spettano i seguenti compiti:

Compiti dei singoli comuni

- a) vigilare sull'attività della docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b) fornire il materiale necessario per l'insegnamento;
- c) provvedere al ricupero del sussidio cantonale di cui all'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti sulla quotaparte delle spese salariali concernenti la docente.

Art. 7

La sede di servizio della docente è quella in cui svolge il maggior numero di ore di lavoro settimanali.

Sede di servizio

Art. 8

Le indennità di trasferta della docente sono calcolate in base al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato.

Indennità di trasferta

La distinta delle trasferte è inviata mensilmente dalla docente al comune sede per il tramite dell'ispettore scolastico. Le spese di trasferta sono ripartite fra le parti convenzionate secondo la stessa chiave di riparto delle spese salariali.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 1990/91. In caso di incarico della docente essa può essere disdetta da ognuna delle parti entro il 30 di aprile di ogni anno; diversamente essa è ritenuta tacitamente rinnovata. In caso di nomina della docente essa può essere disdetta soltanto nell'anno generale di scadenza del contratto di nomina, con notifica agli altri comuni entro il 30 aprile dell'anno precedente. Diversamente la convenzione è tacitamente rinnovata per un altro periodo di 6 anni.

Termini di disdetta della convenzione